



COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

PROVINCIA DI VARESE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

21034 Cocquio Trevisago
Via Roma, 54
C.F. 00309210128

Tel 0332/975151
fax 0332/700977

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

IL COMUNE HA DELIBERATO LE ALIQUOTE RELATIVE ALL'ANNO 2014 QUINDI I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DOVRANNO EFFETTUARSI COME SEGUE:

T.A.R.I.

LA TARI E' LA TASSA SUI RIFIUTI E SOSTITUISCE LA TARES.
COME SEMPRE, **VIENE CALCOLATA DIRETTAMENTE DALL'UFFICIO TRIBUTI** IN BASE ALLA DICHIARAZIONE A SUO TEMPO EFFETTUATA DAL CONTRIBUENTE - E COME LO SCORSO ANNO VERRANNO RECAPITATI PER POSTA I MODELLI F24 PRE-COMPILATI ALLE SEGUENTI SCADENZE: **1° RATA 30/09/2014; 2° RATA 31/12/2014 CON FACOLTA' DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO LA SCADENZA DELLA PRIMA RATA.**

I.M.U.

L'ACCONTO- GIA' VERSATO ENTRO IL 16 GIUGNO 2014 UTILIZZANDO LE ALIQUOTE DELLO SCORSO ANNO:

- 5 PER MILLE CON DETRAZIONE DI € 200,00 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1-A/8-A/9 (NON C'E' PIU' LA DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO)

L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE E' ESENTE DAL PAGAMENTO.

- 8,3 PER MILLE PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

IL SALDO - DOVRA' ESSERE VERSATO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014 UTILIZZANDO LE SEGUENTI ALIQUOTE:

- 4 PER MILLE CON DETRAZIONE DI € 200,00 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1-A/8-A/9 (NON C'E' PIU' LA DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO)

L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE E' ESENTE DAL PAGAMENTO.

- 8,3 PER MILLE PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI.

T.A.S.I.

E' LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI.
HA LE STESSE MODALITA' DI CALCOLO DELL'I.M.U.
IL CONTEGGIO E' A CARICO DEL CONTRIBUENTE

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ALLE SEGUENTI SCADENZE:

1° RATA 16 OTTOBRE 2014

2° RATA 16 DICEMBRE 2014

CON FACOLTA' DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO LA SCADENZA DELLA PRIMA RATA.

LE ALIQUOTE TASI SONO LE SEGUENTI:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,8 per mille

Riduzioni del tributo per i servizi indivisibili (art.39 Regolamento IUC)

1. Il tributo è ridotto del 10 per cento nei seguenti casi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;

c) fabbricati, diversi da abitazioni, adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

Riparto del carico tributario TASI

Di stabilire un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art.3 Regolamento TASI)